

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1728**

"Disposizioni per la tutela
e la valorizzazione della
biodiversità agraria e
alimentare"

gennaio 2015
n. 196



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore delle
attività produttive e in quello
dell'agricoltura



Servizio Studi

Direttore: L. Gianniti

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Reggente ufficio: L. Iannetti _5744

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Reggente ufficio: C. Andreuccioli _5461

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: ---

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: ---

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1728**

"Disposizioni per la tutela e
la valorizzazione della
biodiversità agraria e
alimentare"

gennaio 2015
n. 196

a cura di: G. Buonomo

INDICE

PREMESSA	7
SINTESI DEL CONTENUTO	9
SCHEDE DI LETTURA	17
Articolo 1 <i>(Oggetto e finalità)</i> Scheda di lettura.....	19
Articolo 2 <i>(Definizioni)</i> Scheda di lettura.....	25
Articolo 3 <i>(Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare)</i> Scheda di lettura.....	29
Articolo 4 <i>(Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare)</i> Scheda di lettura.....	33
Articolo 5 <i>(Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare)</i> Scheda di lettura.....	37
Articolo 6 <i>(Conservazione in situ, nell'ambito di aziende agricole ed ex situ)</i> Scheda di lettura.....	39
Articolo 7 <i>(Piano e linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare)</i> Scheda di lettura.....	41
Articolo 8 <i>(Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare)</i> Scheda di lettura.....	45
Articolo 9 <i>(Tutela delle varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi)</i> Scheda di lettura.....	47
Articolo 10 <i>(Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare)</i> Scheda di lettura.....	49

Articolo 11 <i>(Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione)</i> Scheda di lettura.....	51
Articolo 12 <i>(Istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare)</i> Scheda di lettura.....	53
Articolo 13 <i>(Comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare)</i> Scheda di lettura.....	55
Articolo 14 <i>(Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità agraria e alimentare)</i> Scheda di lettura.....	59
Articolo 15 <i>(Iniziative presso le scuole)</i> Scheda di lettura.....	61
Articolo 16 <i>(Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare)</i> Scheda di lettura.....	63
Articolo 17 <i>(Disposizioni attuative)</i> Scheda di lettura.....	65
Articolo 18 <i>(Disposizioni finanziarie)</i> Scheda di lettura.....	67

PREMESSA

Il disegno di legge n. 1728 (*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare*, approvato dalla Camera dei deputati) riprende le indicazioni già fornite a livello internazionale dalla Convenzione della biodiversità di Rio de Janeiro e dagli orientamenti delle direttive europee, per l'istituzione di un vero e proprio sistema di tutela della biodiversità. Lo fa con la consapevolezza - come ricordato dal Relatore di maggioranza nella seduta dell'Assemblea della camera dei deputati del 10 dicembre 2014 - che la tutela della biodiversità non è solo un intendimento e un orientamento culturale, ma ha delle profonde motivazioni legate al ruolo dell'agroalimentare, anche dal punto di vista economico, nel nostro Paese.

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1 *(Oggetto e finalità)*

Ai sensi del **comma 1** la legge stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica. Per il **comma 2**, la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare è costituito ai sensi del **comma 3**. Per il **comma 4**, grava sulle amministrazioni centrali, regionali e locali nonché sugli enti e gli organismi pubblici interessati, l'obbligo di fornire i dati e le informazioni nella loro disponibilità. Per la valorizzazione e trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano viene demandato il compito (**comma 5**) di promuovere le attività degli agricoltori. Inoltre, il **comma 6** demanda il compito di promuovere progetti per la trasmissione agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare.

Articolo 2 *(Definizioni)*

Il **comma 1** provvede alla definizione di «risorse genetiche». La definizione di «risorse genetiche locali» è recata al **comma 2**. Il **comma 3** definisce «custodi» gli agricoltori e gli allevatori che si impegnano nella conservazione delle risorse genetiche locali e genetiche animali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica. Per quanto non definito, secondo il **comma 4** opera la vigente normativa.

Articolo 3 *(Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare)*

L'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (**comma 1**), indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica (**comma 2**). Ai sensi del **comma 3**, l'iscrizione di una risorsa genetica locale nell'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria. Per il **comma 4** però sono inseriti di diritto nell'Anagrafe le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali o dai libri genealogici e i registri anagrafici. Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico e non assoggettabili a diritto di proprietà

intellettuale o altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale (**comma 5**).

Articolo 4

(Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare)

Il **comma 1** istituisce la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma (corredo genetico) *ex situ*, nonché dagli agricoltori e dagli allevatori custodi. La Rete - che per il **comma 2** svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica - è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano (**comma 3**).

Articolo 5

(Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare)

Il **comma 1** istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare. Il **comma 2** obbliga gli enti pubblici di ricerca a comunicare al Portale i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche locali di interesse. La spesa è recata dal **comma 3**.

Articolo 6

(Conservazione in situ, nell'ambito di aziende agricole ed ex situ)

Il **comma 1** demanda al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alle regioni e alle province autonome, per quanto di rispettiva competenza, di individuare i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche locali del proprio territorio. Inoltre, è rimessa, dal **comma 2**, alla competenza delle regioni e delle province autonome l'individuazione degli agricoltori custodi, per attivare la conservazione *in situ* e *on farm* delle risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica.

Articolo 7

(Piano e linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare)

Al **comma 1** vengono definite le modalità di aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle «Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario». L'aggiornamento dei due strumenti, ai sensi del

comma 2, è finalizzato a tener conto dei progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi di natura normativa o scientifica a livello nazionale e internazionale.

Articolo 8

(Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare)

Il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare è istituito dal **comma 1** presso il MIPAAF. L'organo viene rinnovato ogni cinque anni, e, per il **comma 2**, è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Secondo il **comma 3** il Comitato individua gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo. Per il **comma 4**, il Comitato subentra nelle funzioni del Comitato permanente per le risorse genetiche. Le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato sono rimesse dal **comma 5** ad un decreto del Ministro. Per il **comma 6**, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione annuale del Comitato.

Articolo 9

(Tutela delle varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi)

Il **comma 1** interviene sul Codice della proprietà industriale, al fine di esplicitare che non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali.

Articolo 10

(Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare)

Viene istituito dal **comma 1**, a decorrere dall'anno 2015, nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare. Il **comma 2** provvede, per la copertura degli oneri stimati (500.000 euro annui a decorrere dal 2015). Le modalità di funzionamento del Fondo sono stabilite, secondo il **comma 3**, con decreto del Ministro delle politiche agricole.

Articolo 11

(Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione)

Il **comma 1** estende il diritto alla vendita di sementi consentendo la vendita diretta e in ambito locale, con il diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

Articolo 12

(Istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare)

Il **comma 1** demanda allo Stato, alle regioni e alle province autonome la realizzazione di periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, prevedendo appositi itinerari per la promozione della conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe e per lo sviluppo dei territori interessati.

Articolo 13

(Comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome, per il **comma 1**, possono promuovere l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare: esse sono da intendersi (ai sensi del **comma 2**) come gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici. L'oggetto degli accordi è definito dal **comma 3**.

Articolo 14

(Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità agraria e alimentare)

Al **comma 1** è prevista l'istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare nel giorno 22 maggio di ogni anno. Per il **comma 2**, in particolare, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri, seminari nelle scuole di ogni ordine e grado.

Articolo 15

(Iniziativa presso le scuole)

Il **comma 1** è volto a conseguire il fine di sensibilizzare i giovani sull'importanza della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente, le regioni possono promuovere progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni e iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.

Articolo 16

(Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare)

Al **comma 1** viene stabilito che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura debba prevedere interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare. Per il **comma 2** il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 17

(Disposizioni attuative)

Il **comma 1** prevede che con decreto, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il Comitato per la biodiversità, vengano definite le modalità attuative dell'Anagrafe e della Rete nazionale e vengano individuato i centri di referenza specializzati.

Articolo 18

(Disposizioni finanziarie)

Al **comma 1** la clausola di copertura finanziaria per il solo 2015 opera nella misura di 440.000 euro. Il **comma 2** reca invece una clausola di invarianza per le risorse con cui le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione della legge.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge, in conformità alla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.

2. La tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

3. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare è costituito:

- a) dall'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 3;
- b) dalla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 4;
- c) dal Portale nazionale della biodiversità

agraria e alimentare di cui all'articolo 5;
d) dal Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 8.

4. Per le finalità della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonché gli enti e gli organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità.

5. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere anche le attività degli agricoltori tese allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale, al recupero delle risorse genetiche vegetali locali e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università possono promuovere progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.

La legge proposta stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica. Ai sensi del **comma 1** la legge proposta opera in conformità alla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124.

La Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità è volta alla conservazione della diversità biologica, all'utilizzazione durevole dei suoi elementi ed alla ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche: ciò deve avvenire, tra l'altro mediante un accesso adeguato a tali risorse ed un trasferimento opportuno delle tecnologie pertinenti, mediante finanziamenti adeguati. Per diversità biologica si intende la varietà degli organismi viventi (vegetali ed animali), inclusi gli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici in generale ed i complessi ecologici dei quali fanno parte; essa comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi. La biodiversità - la varietà di piante e specie animali presenti nell'ambiente naturale - non è solo necessaria per la qualità dell'esistenza umana: è essenziale per l'umana sopravvivenza. Per altro verso, sempre più numerosi beni e servizi derivano da diverse risorse biologiche: i progressi compiuti nel ramo della biotecnologia hanno a loro volta condotto a numerose nuove applicazioni mediche ed agricole, tutte dipendenti da fonti biologicamente diverse. Foreste, pascoli, tundre, deserti, fiumi, laghi e mari sono le abitazioni della maggior parte delle diverse specie biologiche della terra; tuttavia, la varietà delle specie che vivono sulla terra è minacciata principalmente dal deterioramento dell'ambiente. Con sempre maggiore frequenza in tutto il mondo vengono riferiti casi di estinzioni di massa, con una velocità che supera di gran lunga la comparsa di nuove specie. Secondo la Valutazione sulla Biodiversità Globale (*Global Biodiversity Assessment - GBA*) presentata dall'UNEP, tra il 1810 ed il 1995 si sono estinte 112 specie di mammiferi ed uccelli, una cifra pari a tre volte quelle estintesi tra il 1600 ed il 1810 (38 specie); l'estinzione di altre forme di vita quali molluschi, piante, pesci ed insetti, può essere invece calcolata in migliaia di specie. I fattori che contribuiscono alla perdita di specie comprendono la distruzione degli habitat, l'invasione di nuovi habitat da parte di specie non originarie del luogo, nonché lo stesso innalzamento della temperatura del pianeta e l'esaurimento della fascia di ozono nell'atmosfera (in conseguenza del quale i raggi ultravioletti minacciano la vita umana, animale e vegetale sulla terra e negli oceani con il loro potere distruttivo). Ogni parte contraente della Convenzione s'è obbligata ad identificare gli elementi importanti della biodiversità nel proprio territorio tenendo presente l'elenco indicativo allegato alla Convenzione; essa controlla tali elementi, adottando le misure urgenti di conservazione ed identifica le attività che hanno gravi impatti negativi sulla conservazione e utilizzazione durevole della diversità biologica. E' prevista l'istituzione di zone protette per conservare le specie in pericolo, per quanto possibile nel sito di loro popolamento. Il processo decisionale nazionale avrebbe dovuto contemplare considerazioni relative alla conservazione della diversità biologica ed alla utilizzazione durevole delle risorse; procedure adeguate prescrivono la valutazione dell'impatto ambientale per i progetti proposti che potrebbero avere effetti molto negativi sulla biodiversità, e ciò al fine di evitare o ridurre al minimo tali effetti. Dopo disposizioni relative all'accesso alle risorse energetiche ed alla tecnologia, la Convenzione disciplina la gestione della biotecnologia

e la ripartizione dei relativi vantaggi. Anche per tale Trattato è previsto un meccanismo di finanziamento che, come per i mutamenti climatici, si sarebbe dovuto valere di risorse conferite in primo luogo dai paesi sviluppati, deferendo alla Conferenza tra le parti la relativa determinazione; anche in tal caso il progetto di rifinanziamento dello sportello ambientale della Banca mondiale, mediante la *Global Environmental Facility* ha deluso le attese, essendosi limitati gli impegni a risorse finanziarie molto esigue.

L'Unione europea - entrata nella Convenzione con la decisione 93/626/CEE del Consiglio - si è impegnata ad arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020, in consonanza con gli impegni internazionali assunti nel 2010 a Nagoya (Giappone) dalle parti della Convenzione sulla diversità biologica.

Il 3 maggio 2011 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2011)244), relativa a una strategia UE sulla biodiversità fino al 2020 intesa ad aggiornare gli obiettivi UE stabiliti nel 2010 per porre fine, entro il 2020, alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici. La strategia tiene conto dei risultati definitivi della X riunione della conferenza delle parti (CoP10) della convenzione sulla diversità biologica (CBD), nell'ottobre 2010: in particolare, del Piano di azione globale che stabilisce 20 obiettivi strategici ed estende la percentuale delle aree protette in tutto il mondo fino al 17% delle terreferme e al 10% degli oceani. L'obiettivo chiave per il 2020 è visto anche come una tappa intermedia per realizzare la visione per il 2050, data entro la quale i capitali naturali dell'UE saranno protetti, valutati e debitamente ripristinati per il loro valore intrinseco e per il loro fondamentale contributo al benessere umano e alla prosperità economica, onde evitare mutamenti catastrofici legati alla perdita di biodiversità. Al fine di ridurre le minacce incombenti sulla biodiversità entro il 2020 la strategia prevede i seguenti obiettivi prioritari: incrementare il contributo dell'agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e al rafforzamento della biodiversità; garantire l'uso sostenibile delle risorse alieutiche; combattere le specie esotiche invasive; attuare integralmente le direttive habitat e uccelli; preservare e ripristinare gli ecosistemi e i loro servizi. Per il settore dell'agricoltura, la comunicazione segnala il seguente obiettivo da conseguire entro il 2020: estendere al massimo le superfici agricole coltivate a prati, seminativi e colture permanenti che sono oggetto di misure inerenti alla biodiversità a titolo della Politica agricola comune (PAC), in modo da garantire la conservazione della biodiversità e apportare un miglioramento misurabile, da un lato, allo stato di conservazione delle specie e degli habitat che dipendono dall'agricoltura o ne subiscono gli effetti e, dall'altro, all'erogazione dei servizi ecosistemici, contribuendo in tal modo a promuovere una gestione più sostenibile. Tra le azioni da intraprendere la comunicazione indica l'incremento dei pagamenti diretti per i beni pubblici ambientali nella politica agricola comune dell'UE, a tal fine premiando la creazione di beni pubblici ambientali che vadano al di là dei requisiti condizionali: pascoli permanenti, coperture vegetali, rotazione delle colture, messa a riposo ecologica, Natura 2000. Per orientare lo sviluppo rurale verso i principi della conservazione della biodiversità, la Commissione e gli Stati membri inseriranno obiettivi in tema di biodiversità nelle strategie e nei programmi di sviluppo rurale e istituiranno meccanismi per agevolare la collaborazione fra agricoltori e silvicoltori a beneficio della continuità paesaggistica, della protezione delle risorse genetiche e di altri meccanismi per la tutela della biodiversità. La Commissione e gli

Stati membri inoltre favoriranno l'avvio di misure agro-ambientali volte a sostenere la diversità genetica nell'agricoltura e a sviluppare una strategia per la conservazione di detta diversità.

La legge proposta anche opera in conformità al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101. Si rammenta che anche a livello di Unione europea - entrata nel Trattato con la decisione 2004/869/CE del Consiglio - gli agenti patogeni, i parassiti degli animali e dei vegetali e i relativi prodotti sono contemplati, rispettivamente, dal regime sulla salute animale (che comprende vari regolamenti e direttive) e dal regime fitosanitario (Direttiva 2000/29/CE). Il regolamento sul commercio della flora e della fauna selvatiche (Regolamento (CE) n. 338/97) limita l'importazione delle specie minacciate di estinzione, tra cui sette specie esotiche invasive. Il regolamento relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (Regolamento (CE) n. 708/2007) verte sull'introduzione di specie esotiche a fini di acquacoltura. Il regolamento sui prodotti fitosanitari (Regolamento (CE) n. 1107/2009) e quello sui biocidi (Regolamento (UE) n. 528/2012) sono intesi a disciplinare il rilascio deliberato di microrganismi da usarsi a fini fitosanitari o alla stregua di biocidi.

La legge proposta opera altresì in conformità al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012.

La citata legge di ratifica n. 101/2004 affidava alle Regioni e alle Province Autonome le competenze in merito all'attuazione ed esecuzione dello Trattato Internazionale e al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) il compito di monitorare gli interventi effettuati dalle Regioni e Province Autonome e riferire sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del Trattato stesso. Nel 2008 il MIPAAF ha prodotto con le Regioni e le Province Autonome il Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse agricolo con l'obiettivo generale di: "coordinare l'insieme delle iniziative e dei rapporti con gli Organismi nazionali ed internazionali che si occupano di biodiversità in agricoltura e nonché di dare alle Regioni e Province autonome, chiamate all'attuazione del Trattato FAO dalla L. 101/2004, concrete risposte alle problematiche emerse al fine di tentare di introdurre un sistema nazionale di tutela della biodiversità agraria, capace di riportare sul territorio in modo efficace, gran parte della biodiversità scomparsa o a rischio di estinzione, a vantaggio della tutela dell'ambiente, di un'agricoltura sostenibile e dello sviluppo." Il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, approvato in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio

2008 (Atto di repertorio n. 24/CSR), prevede, con il coordinamento del MIPAAF, "l'istituzione di un Comitato permanente relativo alle risorse genetiche, finalizzato al raggiungimento coordinato di un sistema di tutela nazionale, capace di riportare sul territorio gran parte della biodiversità agraria scomparsa, a rischio di estinzione, a vantaggio dello sviluppo rurale nell'ambito di un'agricoltura sostenibile."

Nel gennaio 2010 è stata formalizzata la costituzione del Gruppo di Lavoro per la Biodiversità in Agricoltura (GLBA); il GLBA ha prodotto tre distinti manuali con le linee guida per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario (Gruppo Microorganismi, Gruppo Vegetale e Gruppo Animale). Le linee guida così elaborate sono indirizzate alle Regioni ed ai loro tecnici che a loro volta dovranno utilizzarle per guidare gli agricoltori ed altri soggetti interessati alla conservazione mediante metodologie comuni, standardizzate e condivise.

Per il **comma 2**, la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, ai sensi del **comma 3**, è costituito: dall'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 3; dalla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 4; dal Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 5; dal Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 8.

Per il **comma 4**, grava sulle amministrazioni centrali, regionali e locali nonché sugli enti e gli organismi pubblici interessati, l'obbligo di fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità.

Per la valorizzazione e trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano viene demandato il compito (**comma 5**) di promuovere le attività degli agricoltori tese: allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale, al recupero delle risorse genetiche vegetali locali allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare.

Inoltre, il **comma 6** demanda al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere progetti per la trasmissione agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare, attraverso attività di formazione e iniziative culturali.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per «risorse genetiche» si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura.

2. Ai fini della presente legge, per «risorse locali» si intendono le risorse genetiche:

a) che sono originarie di uno specifico territorio;

b) che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;

c) che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.

3. Ai fini della presente legge, sono definiti «agricoltori custodi» gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola e *in situ*, delle risorse genetiche

locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della presente legge, sono definiti «allevatori custodi» gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola e *in situ*, delle risorse genetiche animali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle disposizioni regionali emanate in materia.

4. Ai fini della presente legge, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse è attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 1 o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.

Il **comma 1** provvede alla definizione di «risorse genetiche» definendo con tale locuzione "il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbico, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura". Con la definizione di «risorse genetiche locali» si intendono, al **comma 2**, quelle: a) originarie di uno specifico territorio; b) che, anche se di origine alloctona, ma non invasiva, siano state introdotte da lungo tempo nel territorio di riferimento e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento; c) originarie di uno specifico territorio, ma attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti o centri di conservazione o ricerca in altre regioni o Paesi.

Il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo - elaborato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - esplicita che il termine "varietà locale" deriva dalla traduzione inglese di *landraces*. Le varietà locali sono essenzialmente "antiche popolazioni costituite ed affermatesi in zone specifiche, in seguito alle disponibilità offerte dall'ambiente naturale e dalle tecniche colturali imposte dall'uomo. Tali materiali sono dotati di un notevole adattamento e rappresentano interessanti fonti di geni per caratteristiche di qualità e produttività in ambienti marginali. Tuttavia, al di fuori dell'area di origine, le varietà locali spesso non reggono il confronto con le moderne varietà". In normativa, per le specie erbacee di interesse agrario, il termine *landraces* è stato introdotto in modo cogente per i Paesi della UE, dalla Direttiva 98/95/CEE che prevede la realizzazione della conservazione "*in situ*" e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di *landraces* and *varieties*, coltivate in modo tradizionale in luoghi particolari e minacciate dall'erosione genetica; le *landraces* and *varieties* in seguito alla loro accettazione, sono indicate, nel catalogo comune delle varietà, come varietà da conservazione. Pertanto le varietà da conservazione, secondo la normativa vigente, sono solo quelle a rischio di estinzione, mentre le varietà locali comprendono il complesso delle *landraces*, incluse le stesse varietà da conservazione. Queste definizioni vengono integrate da quella data dalle varie leggi regionali italiane, in materia di tutela delle risorse genetiche autoctone (di fatto le razze e le varietà locali), in sintesi definite come le specie, razze, varietà, *cultivar*, popolazioni, ecotipi e cloni originari del territorio regionale, oppure di origine esterna, purché introdotte da almeno 50 anni in esso ed integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento; sono oggetto di tutela anche le varietà locali attualmente scomparse dal territorio regionale, ma conservate presso orti botanici, allevamenti o centri di ricerca presenti in altre Regioni o paesi. Il concetto di varietà locale – precisa il Piano - appare strettamente legato al territorio di origine (bio-territorio) inteso come luogo in cui le varietà locali si sono adattate e caratterizzate nel tempo, grazie all'azione degli agricoltori locali. Le varietà locali devono essere correttamente identificate attraverso una caratterizzazione basata su una ricerca storico-documentale tendente a dimostrare il legame con il territorio di provenienza e le caratteristiche varietali che questo ha favorito nel tempo, e una caratterizzazione morfologica, quando possibile, anche molecolare o genetica. La conservazione delle varietà locali non è realizzabile, se non nel bioterritorio, con le tecniche agronomiche dettate dalla tradizione rurale locale, in un rapporto strettissimo e di dipendenza reciproca, tra chi effettua la conservazione "*ex situ*" (banche del germoplasma) e chi effettua la conservazione "*in situ*" (coltivatori custodi).

Ecco quindi che il **comma 3** definisce « custodi » gli agricoltori che si impegnano nella conservazione *on farm* e *in situ* delle risorse genetiche locali e genetiche animali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché

per gli allevatori, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o registri anagrafici di cui alla legge sulla riproduzione animale, legge 15 gennaio 1991, n. 30, e alla normativa attuativa della direttiva europea 91/174/CEE, sulle condizioni zootecniche e genealogiche per la commercializzazione degli animali di razza (D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 529). Per quanto non definito, secondo il **comma 4** le definizioni del provvedimento sono quelle cui il significato è attribuito dagli accordi internazionali sulla materia, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali, o dalle eventuali successive modificazioni intervenute sugli stessi provvedimenti.

Articolo 3

(Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare)

1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

2. Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.

3. L'iscrizione di una risorsa genetica locale nell'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, della sua adeguata conservazione *in situ*, nell'ambito di aziende agricole o *ex situ*, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e dell'eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati nel primo periodo, non si può procedere all'iscrizione.

4. Le specie, le varietà o le razze già individuate dai repertori o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono inserite di

diritto nell'Anagrafe.

5. Le risorse genetiche iscritte nell'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 110. Non sono altresì brevettabili le risorse genetiche anche parzialmente derivate da quelle iscritte nell'Anagrafe, né le loro parti e componenti, ai sensi del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 288.000 euro per l'anno 2015.

L'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (**comma 1**), indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica (**comma 2**).

A livello genetico, un'influenza sulla varietà dei biotopi è stata rilevata a seguito dell'introduzione di specie alloctone che interferiscono con i naturali processi di coevoluzione delle specie e dall'erosione genetica, dovuta alla sostituzione degli ecotipi locali con un numero limitato di nuove *cultivar*, geneticamente simili, con conseguente

riduzione della variabilità genetica. Un ulteriore problema per la conservazione della biodiversità è rappresentato dall'introduzione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati con il rischio di inquinamento genetico di specie naturali, di trasmissione ad erbe infestanti della resistenza agli erbicidi, di evoluzione di parassiti più resistenti, di permanenza di tossine nel terreno, di aumento dell'uso di erbicidi, di scomparsa di alcune specie di insetti e, quindi, di riduzione della biodiversità.

Ai sensi del **comma 3**, l'iscrizione di una risorsa genetica locale nell'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di tutti i seguenti requisiti:

- una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa,
- la sua adeguata conservazione *in situ*, nell'ambito di aziende agricole o *ex situ*,
- l'indicazione corretta del luogo di conservazione,
- l'eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione.

Il termine conservazione “in situ” si riferisce all’ambiente naturale in cui si è evoluta e conservata una risorsa genetica e si riferisce prettamente alle specie selvatiche, mentre il termine conservazione “on farm” si riferisce alle specie coltivate. A partire dall’introduzione in strumenti normativi relativi alle varietà da conservazione come la L. 25 novembre 1971, n. 1096, recentemente modificati dalla L. 6 aprile 2007, n. 46, il termine conservazione “in situ” è chiaramente riferita alle varietà da conservazione, pertanto alle varietà erbacee coltivate anziché spontanee. Anche nel linguaggio comune in tema di biodiversità agraria è ormai entrato normalmente in uso la coincidenza tra il concetto di conservazione “in situ” e di conservazione “on farm”, trattandosi sempre di specie coltivate. Pertanto il termine conservazione “in situ” oramai si usa anche per le specie coltivate.

Per il **comma 4** sono inseriti di diritto nell'Anagrafe le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o dai libri genealogici e i registri anagrafici (di cui alla disciplina sulla riproduzione animale, legge n. 30/1991 e dal D. Lgs. n. 529/1992, attuativo della direttiva 91/174/CEE sulle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza).

Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico e non assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale (**comma 5**), né possono essere oggetto di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 110.

Sin dal 1961, con la Convenzione di Parigi del 2 dicembre 1961, venne dato riconoscimento, mediante la creazione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali, all'esigenza di garantire ai costitutori di tali varietà la possibilità di sfruttare adeguatamente, purché non abusandone, il proprio ritrovato. Alla prima Convenzione del 1961, riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972 ed ancora il 23 ottobre 1978, ha fatto seguito la revisione del 19 marzo 1991, della quale si chiede ora la ratifica da parte dell'Italia, che peraltro dal 1° luglio 1977 è già parte dell'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV- *Union pour la protection des obtentions végétales*), avendo ratificato con legge 16 luglio 1974, n. 722, la Convenzione siccome riveduta il 10 novembre 1972.

Al riguardo, va segnalato che già con la prima Convenzione, che ebbe a prevederlo, il diritto dei costitutori o miglioratori è stato piuttosto compresso da esigenze di interesse pubblico, quali quelle correlate all'approvvigionamento alimentare e agli interessi di coltivatori ed agricoltori. Inoltre, a differenza di quel che si verifica in tema di brevetti, dove il venir in essere di una nuova invenzione presuppone il distacco netto rispetto al precedente stato della scienza e della tecnica, il progresso e l'innovazione nel campo delle varietà vegetali consistono solitamente nel migliorare e selezionare varietà già note e talora già protette. Può dirsi, quindi, che nel settore delle varietà vegetali la proteggibilità consegue ad un certo grado di innovazione rispetto al precedente stato della tecnica e della conoscenza, ma trattasi di un grado più limitato, quanto ad inventività e novità, rispetto a quel che è necessario per avere un brevetto di invenzione.

Tale aspetto non è senza conseguenze sulla disciplina convenzionale, giacché, se l'innovazione in materia di varietà vegetali si sviluppa attraverso miglioramenti che presuppongono l'utilizzazione dell'altrui varietà, è implicita nel sistema la necessità di prevedere una protezione attenuata rispetto a quel che è invece possibile e necessario in materia di brevetti di invenzione: in altri termini, mentre nella materia brevettuale uno sviluppo tecnico rientrando nell'utilizzazione dell'altrui brevetto non soltanto non costituirebbe una invenzione brevettabile, ma sarebbe senz'altro vietata per contraffazione, il diritto del costitutore non può essere invece opposto ad atti effettuati per costituire, scoprire o sviluppare nuove varietà, questa essendo invero la regola in tema di creazione di nuove varietà vegetali (cfr. articolo 15 paragrafo 1, lettera iii della Convenzione). Tuttavia, poiché ciò può condurre, con tutta evidenza, ad una vera e propria vanificazione del diritto del costitutore, si è previsto, con la Convenzione, che quando tra una varietà protetta ed una successiva varietà non sussista una *minimum distance*, il costitutore che si sia avvalso della varietà altrui creando una varietà da quella distinta, e nondimeno dalla stessa dipendente o essenzialmente derivata, deve acquisire il consenso del titolare del diritto, solitamente tramite compenso, ovvero ottenere una licenza obbligatoria, sussistendo ragioni di pubblico interesse, e corrispondendo, in ogni caso, una equa remunerazione al titolare del diritto.

La protezione delle varietà vegetali, che secondo la Convenzione può avvenire o mediante brevetto o mediante un diritto *sui generis* , in Italia era, prima, conferita a seguito del rilascio di un brevetto da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. A seguito della convenzione si prevede che, nel termine di cinque anni, il brevetto potrà concernere tutte le specie e tutti i generi botanici, a seguito di un procedimento ed un esame tecnico volti ad accertare che la varietà sia distinguibile da altre varietà notoriamente conosciute, omogenea quanto alle sue caratteristiche di moltiplicazione,

stabile a seguito delle moltiplicazioni e nuova: ciò nel senso che non deve essere stata oggetto di precedente commercializzazione.

Articolo 4

(Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare)

1. È istituita la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, composta:

a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma *ex situ*;

b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.

2. La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione

genetica, attraverso la conservazione *in situ*, nell'ambito di aziende agricole ed *ex situ*, nonché a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.

3. La Rete è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 1** istituisce la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma (corredo genetico) *ex situ*, nonché dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.

La Rete - che per il **comma 2** svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione *in situ*, nell'ambito di aziende agricole ed *ex situ*, e si attiva per incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione - è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano (**comma 3**).

Elementi informativi, circa gli eventuali fabbisogni finanziari ascrivibili alla gestione della Rete, potrebbero ricavarsi dal monitoraggio delle risorse già disponibili a normativa vigente per l'espletamento delle relative funzioni. In alcuni casi, le leggi regionali, dispongono - in attuazione della disciplina internazionale ed europea sulla materia - la costituzione della rete ecologica regionale costituita dall'insieme dei siti e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultano di particolare importanza per la conservazione. Le misure regionali in questione sono - nella gran parte dei casi - analoghe, avendo la gran parte delle leggi regionali provveduto all'istituzione di organi di tutela e conservazione del patrimonio genetico autoctono.

La regione Friuli Venezia Giulia ha adottato la L.R. 22 aprile 2002 n. 11, introducendo norme a tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale. La finalità dell'intervento - nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e di qualità - consiste nella tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà,

popolazioni, *cultivar*, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica. Tale legge, successivamente modificata in più punti, prevede in particolare, l'istituzione del registro volontario regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, *cultivar*, ecotipi e cloni di interesse regionale. La finalità è quella di consentire la tutela del patrimonio genetico autoctono. Il registro è tenuto dall'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA). La L.R. prevede inoltre la Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV), presso l'Università degli studi di Udine. Ciò al fine di garantire la conservazione *ex situ* delle accessioni per breve, medio e lungo periodo. Gli oneri per finanziare la legge in questione sono stati coperti con le disponibilità a legge di bilancio regionale.

Successivamente, è intervenuta la Regione Marche, con L.R. 3 giugno 2003, n. 12, introducendo norme a tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano. Anch'essa ha previsto l'istituzione del Repertorio regionale del patrimonio genetico suddiviso in sezione animale e vegetale, nonché la Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e la Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale (organi questi in principio previsti anche dalla L.R. friulana), e la rete di conservazione e sicurezza. E' inoltre prevista l'adozione di un Piano settoriale di intervento di durata triennale nel quale sono stabilite le linee-guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa è stabilita, a decorrere dall'anno 2004, con la legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La Regione Toscana, con legge regionale n. 64 del 16 novembre 2004, ha istituito: i Repertori regionali delle razze e varietà locali tenuti dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), i quali prevedono apposite annotazioni per i corredi genetici a rischio estinzione, la figura dei cd. Coltivatori Custodi, individuati in coloro che provvedono alla messa in sicurezza conservazione *in situ* delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nei repertori. Il coltivatore custode deve inoltre provvedere - oltre alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione - diffondere la conoscenza e la coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge; deve, altresì, effettuare il rinnovo dei semi di specie erbacee conservati nella Banca regionale del germoplasma, ove confluiscono tutte le risorse genetiche iscritte nei repertori; la Banca Regionale del Germoplasma svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato. Alla gestione provvede l'ARSIA, ora Ente Terre Regionali Toscane, che può avvalersi di altri soggetti, pubblici o privati. È previsto il contrassegno regionale per favorire la più ampia conoscenza e informazione dei cittadini in ordine a prodotti ottenuti da varietà e razze locali (autoctone della regione) a rischio di estinzione, da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori. La Regione ha utilizzato per la tutela della biodiversità anche le risorse europee per lo sviluppo rurale prevedendo all'interno del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Toscana per il periodo 2007/13, la misura 214 "Pagamenti agro ambientali" e la Sottomisura 214 b "Conservazione delle risorse genetiche" – b 2 "Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità".

Sempre in analogia alla legge regionale Toscana, la Campania ha disposto con L.R. 19 gennaio 2007 n. 1 (Legge finanziaria regionale 2007, articolo 33 L.R. n. 6/2012), i Repertori regionali, la Banca regionale del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione, finalizzata a garantire la tutela, mediante la conservazione *ex situ*, delle razze e varietà locali, l'Agricoltore custode e il Contrassegno regionale. Successivamente, la Regione Basilicata ha adottato la L.R. 14 ottobre 2008 n. 26, a tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario. Il provvedimento è analogo a quello già adottato dalla Regione Toscana, in quanto prevede l'istituzione del Repertorio regionale per la tutela del patrimonio genetico, dispone che gli Enti pubblici, le Università, le Scuole Pubbliche, gli Enti Parco e i privati che hanno sede in Basilicata possono istituire banche del germoplasma autoctono vegetale regionale. Le iniziative della legge sono finanziate per il solo anno 2008 a valere sulle risorse dei Fondi PSR 2007/2013.

La regione Emilia Romagna ha adottato la L.R. 29 gennaio 2008 n. 1 di Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo. Tale legge disciplina anch'essa l'istituzione del Repertorio volontario regionale, suddiviso in sezione animale e vegetale, al quale sono iscritti razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale e definisce la figura di Agricoltore custode come colui che provvede alla conservazione in situ o on farm delle varietà e razze locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio. Al contempo, prevede la possibilità di istituire anche Registri anagrafici regionali per tutelare le razze e le specie zootecniche iscritte nel Repertorio e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale.

La Regione Abruzzo con L.R. 18 dicembre 2012 n. 64 (Legge europea regionale 2012) ha previsto l'istituzione della Banca regionale del germoplasma quale deposito o raccolta *ex situ* di semi allo scopo di preservare la varietà biologica, e, parimenti, la figura dell'Agricoltore custode. La Regione Puglia ha adottato la L.R. 11 dicembre 2013 n. 39, a Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico. Anche tale Regione ha adottato la Banca regionale del materiale genetico e l'atlante regionale della biodiversità e la figura di coltivatore o allevatore custode. La Regione Sardegna ha poi recentemente adottato la L.R. n. 16 dell'8 agosto 2014, contenente norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti, istituendo anch'essa – in linea con quanto già fatto dalla regione Toscana, i Repertori regionali, la Banca regionale del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione, finalizzata a garantire la tutela, mediante la conservazione *ex situ*, delle razze e varietà locali, l'Agricoltore custode e il contrassegno regionale.

La L.R. Sardegna prevede poi che la Regione, anche con la collaborazione delle camere di commercio, dei consorzi di tutela, delle organizzazioni agricole di categoria maggiormente rappresentative e di altri soggetti riconosciuti, pubblici o privati, promuove l'istituzione di Comunità di tutela della biodiversità agraria e della cultura e qualità alimentare.

La regione Liguria ha poi adottato la L.R. 10 luglio 2009, n. 28 contenente disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità, disponendo l'istituzione della rete ecologica regionale costituita dall'insieme dei siti della rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultano di particolare

importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.

La regione Piemonte, ha adottato la L.R. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" in cui anch'essa ha istituito sul proprio territorio la rete ecologica regionale richiamando la Convenzione sulla biodiversità di Rio del 1992 e la Direttiva europea *Habitat*.

La Commissione per le questioni regionali, in riferimento al testo allora in esame alla Camera dei deputati, ha tra l'altro invitato a chiarire in che modo la Rete nazionale viene coordinata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome, eventualmente rimettendo a un decreto ministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione di modalità di gestione della Rete tali da assicurare il predetto coordinamento. Quanto all'impatto sulle competenze regionali, il testo - che ha come intento quello di creare un coordinamento a livello nazionale su una materia, quale quella della tutela della biodiversità agraria, perseguita a livello internazionale attraverso la Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 ed il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001 - appare, sotto alcuni profili, riconducibile alla materia "*tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*", di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione e, sotto altri profili, alla competenza residuale delle regioni in materia di "*agricoltura*".

Anche alla luce dell'assenza di un contesto normativo organico nazionale, come s'è detto le regioni sono intervenute, finora, adottando misure per la tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale. Giova altresì ricordare che la giurisprudenza costituzionale è costante nel senso di ritenere che la circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia "tutela dell'ambiente" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, se certamente comporta il potere dello Stato di dettare *standard* di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni, non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (*ex multis* sentenze numeri 336 e 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002).

Articolo 5

(Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare, al fine di:

a) costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale;

b) consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione;

c) consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità agraria e alimentare in Italia.

2. Gli enti pubblici di ricerca comunicano al Portale, anche attraverso le rispettive piattaforme di documentazione, i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche locali di interesse ai fini della presente legge.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 152.000 euro per l'anno 2015.

Il **comma 1** istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare, al fine di: costituire un sistema di banche dati interconnesse delle risorse genetiche locali individuate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale; consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione; consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità agraria e alimentare in Italia.

Il **comma 2** obbliga gli enti pubblici di ricerca a comunicare al Portale, anche attraverso le rispettive piattaforme di documentazione, i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche locali di interesse ai fini del disegno di legge in esame.

Nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano, gli enti di ricerca sono soggetti a organi di vigilanza diversi; in particolare, gli enti soggetti alla vigilanza del MIUR sono destinatari delle norme che disciplinano l'Anvur. Infatti, le attività dell'Agenzia non riguardano tutti gli enti di ricerca, ma solo "gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del MIUR" (art. 1, co. 2, del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, recante il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Anvur). Per il l'intero Sistema statistico nazionale (3.500 enti) - tendente al fine di sviluppare la solidità scientifica dei prodotti della statistica ufficiale, la loro rilevanza e pertinenza rispetto agli scopi conoscitivi del Paese e dell'Unione europea - esso fa capo invece all'Istat, che è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Come previsto dall'art. 15, comma 1, lett. m) del D.lgs. n. 322/1989, l'Istitut promuove studi e ricerche in materia statistica, che realizza anche mediante finanziamenti esterni, principalmente di enti e istituti nazionali, comunitari e internazionali, avvalendosi di "enti pubblici e privati e di società mediante rapporti

contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi” (art. 15, comma 2 d.lgs. n. 322/1989). Particolarmente importante è la partecipazione dell’Istituto a numerosi Grant di Eurostat, che sostengono la ricerca scientifica di frontiera; ai progetti ESSnet, finanziati dal Sistema Statistico Europeo al fine di promuovere la collaborazione tra diversi Istituti di statistica per lo sviluppo e l’applicazione di importanti innovazioni metodologiche in ambito statistico; ai Programmi Quadro della Commissione Europea, che rappresentano uno dei principali strumenti di finanziamento europeo per le attività di ricerca e sviluppo. Attualmente, l’impegno dell’Istituto in ambito europeo sta proseguendo con la partecipazione al nuovo Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione, Horizon 2020, attraverso la presentazione di numerose proposte progettuali.

La spesa è recata dal **comma 3** ed ammonta a 152.000 euro per l'anno 2015.

Articolo 6

(Conservazione in situ, nell'ambito di aziende agricole ed ex situ)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione, *in situ* e nell'ambito di aziende agricole, delle risorse genetiche vegetali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio, e provvedono alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

Il **comma 1** demanda al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alle regioni e alle province autonome, per quanto di rispettiva competenza, di individuare i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare. La disposizione reca una clausola di invarianza finanziaria.

Nella Misura 214 - "Pagamenti Agroambientali" - del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 sono già state previste specifiche azioni per la conservazione della biodiversità animale e vegetale che di seguito si riportano: 1) allevamento di razze animali locali in via di estinzione. L'azione prevede la corresponsione di aiuti anche a favore di Enti ed Istituti di Sperimentazione e ricerca pubblici e privati sulla base di indicazioni operative e di linee di intervento definite dalla regione per le attività di realizzazione di banche dei materiali riproduttivi; è prevista anche la definizione di idonee strategie di salvaguardia delle popolazioni a maggiore rischio di estinzione, nonché l'individuazione delle più idonee tecniche di allevamento ed altre azioni mirate, concertate e di accompagnamento all'identificazione, conservazione e tutela del patrimonio genetico zootecnico autoctono, nonché per attività concernenti la conservazione - anche "ex situ" - di materiale genetico.

Inoltre, è rimessa, dal **comma 2**, alla competenza delle regioni e delle province autonome l'individuazione degli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione *in situ* e *on farm* delle risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica e la loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

I coltivatori custodi, all'interno del sistema di tutela istituito dalle varie leggi regionali, sono individuati tra gli agricoltori che provvedono o hanno provveduto, alla conservazione "*in situ*" delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nei registri regionali. Infatti il coltivatore custode è in generale, colui che ha provveduto e provvede tutt'oggi, alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione e diffonde la conoscenza e la coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode; effettua la sua attività in stretta collaborazione con la Banca regionale del germoplasma, altrettanto responsabile della salvaguardia della risorsa genetica oggetto di tutela. I coltivatori custodi sono spesso gli unici detentori delle conoscenze tecniche legate alla coltivazione o all'utilizzo delle varietà e razze locali e alla cultura rurale ad esse legate. La Rete di conservazione e sicurezza infine, rappresenta la rete all'interno della quale si collocano sia le banche del germoplasma, sia i coltivatori custodi. Essa rappresenta l'ambito ideale in cui si può tentare di realizzare un sistema di conservazione realmente integrato tra quella "*in situ*" e quella "*ex situ*" ed una possibile reintroduzione della risorsa sul territorio e la valorizzazione della stessa.

Articolo 7

(Piano e linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare)

1. All'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 8.

2. Il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali di cui al comma 1 sono aggiornati al fine di tener conto dei progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi della ricerca scientifica nonché dell'evoluzione delle normative in materia a livello nazionale e internazionale.

Al **comma 1** vengono definite le modalità di aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo (D.M. 28672 del 14/12/2009) e delle «Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario», adottate con D.M. 6 luglio 2012, disponendo che a ciò si provveda con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare.

L'aggiornamento dei due strumenti, ai sensi del **comma 2**, è finalizzato a tener conto dei progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi di natura normativa o scientifica a livello nazionale e internazionale.

Gli sviluppi normativi, in ambito europeo, procedono dalla direttiva 92/43/CE sulla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche cd. detta Direttiva "Habitat", nonché dalla Strategia europea 2008-2014 per la conservazione delle piante.

Scopo della Direttiva Habitat è "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato" (art. 2). Per il raggiungimento di tale obiettivo la Direttiva stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati. La Direttiva è costruita intorno a due pilastri: la rete ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di

habitat e specie elencati rispettivamente negli allegati I e II, e il regime di tutela delle specie elencate negli allegati IV e V. La Direttiva stabilisce norme per la gestione dei siti Natura 2000 e la valutazione d'incidenza (art 6), il finanziamento (art 8), il monitoraggio e l'elaborazione di rapporti nazionali sull'attuazione delle disposizioni della Direttiva (articoli 11 e 17), nonché il rilascio di eventuali deroghe (art. 16). Riconosce inoltre l'importanza degli elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione ecologica per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003.

La tutela della biodiversità assume rilievo nell'ambito degli interventi previsti per la programmazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), la cui programmazione per il periodo 2014-2020 è contenuta nell'Accordo di partenariato presentato in sede europea e attualmente all'esame delle Istituzioni comunitarie per la loro approvazione. In particolare, tale Accordo evidenzia come i Fondi strutturali costituiscano uno strumento finanziario di grande rilevanza per arrestare la perdita di biodiversità, terrestre e marina, e per il mantenimento dei servizi ecosistemici.

In sintonia con gli obiettivi della Strategia Nazionale per la Biodiversità approvata a ottobre 2010, l'Accordo di Partenariato assume come prioritaria la messa in atto di politiche per migliorare lo stato di conservazione della Rete Natura 2000 (attraverso gli appropriati strumenti di gestione e programmazione finanziaria, Piani di Gestione e *Prioritised Action Framework*, PAF), favorendo la tutela e la diffusione dei sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturale. L'Accordo inviato dall'Italia alla Commissione UE, nell'ambito dell'obiettivo tematico 6 relativo alla "Tutela dell'ambiente e la promozione dell'uso efficiente delle risorse, prevede tra l'altro il seguente atteso risultato: "contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito terrestre e marino, migliorando lo stato di conservazione delle specie e degli *habitat* di interesse comunitario, salvaguardando la biodiversità legata al paesaggio rurale, mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici (R.A. 6.5.4)". Nell'ambito di tale risultato atteso una specifica azione è dedicata agli interventi volti a salvaguardare il ripristino e il miglioramento della biodiversità. Tale azione prevede l'utilizzo di risorse FEASR e del relativo cofinanziamento statale (PON-PSRN limitatamente alla biodiversità animale) e regionale PSR.

La [Strategia Nazionale della Biodiversità \(SNB\)](#), approvata nell'ottobre 2010 in occasione dell'Anno internazionale per la Biodiversità, dedica specifiche aree di lavoro alle Risorse genetiche e all'Agricoltura, prendendo in esame sia gli aspetti legati alla conoscenza, alla conservazione ed all'uso sostenibile delle risorse genetiche presenti sul nostro territorio, sia gli aspetti legati all'uso sostenibile della biodiversità agricola e alla tutela e promozione di specie locali e autoctone. In linea con il Trattato del 2001 (articolo 5), la SNB nell'area di lavoro "Risorse genetiche" individua, tra gli altri, l'obiettivo specifico 2 per "promuovere la conoscenza sul patrimonio nazionale e internazionale delle risorse genetiche, le forme di uso sostenibile, l'analisi del loro contributo all'economia nazionale, nonché del patrimonio di conoscenze tradizionali legate al loro utilizzo" e tra le priorità d'intervento "l'incentivazione della ricerca scientifica e tecnologica riguardante il patrimonio nazionale delle risorse genetiche (natura, distribuzione, stato di conservazione), le forme di uso sostenibile, l'analisi del loro contributo all'economia nazionale, nonché del patrimonio di conoscenze tradizionali legate al loro utilizzo". All'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura è dedicato l'articolo 6 del Trattato Internazionale, a tale

fine le Parti contraenti adottano politiche e disposizioni giuridiche adeguate. Tra le diverse misure che il Trattato indica per sostenere un uso sostenibile delle risorse fitogenetiche vi è: l'elaborazione di politiche agricole che incoraggino la realizzazione e il mantenimento di sistemi agricoli diversificati la promozione di una maggiore utilizzazione delle piante coltivate, delle varietà e delle specie sottoutilizzate, locali o adatte alle coltivazioni locali un maggior uso di diverse varietà e specie nella gestione, conservazione e uso sostenibile delle piante coltivate in azienda e stabilire dei legami tra selezione vegetale e sviluppo agricolo per ridurre la vulnerabilità delle piante coltivate e l'erosione genetica. La SNB riprende tali misure negli obiettivi specifici e nelle priorità di intervento dell'area di lavoro 3 dedicata all'Agricoltura. Con riferimento alla conservazione della biodiversità alcune delle principali criticità del settore agricolo sono rappresentate, dall'abbandono di pratiche agricole tradizionali e dall'utilizzo di tecniche agricole non sostenibili. La SNB individua, pertanto, priorità d'azione che favoriscono la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità agricola, anche attraverso la diversificazione delle produzioni, la diffusione degli avvicendamenti e delle rotazioni e di tutte le pratiche agronomiche e di gestione delle colture più conservative, il sostegno alla diversità degli agroecosistemi e la tutela e la salvaguardia delle risorse genetiche soggette a erosione genetica.

Articolo 8

(Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare)

1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità agraria e alimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.

2. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da un rappresentante degli agricoltori custodi.

3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo;

b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;

c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;

d) raccogliere e armonizzare le proposte

di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche locali, coordinando le azioni da realizzare;

e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali;

f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche locali.

4. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009, che è soppresso.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2 con rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare è istituito dal **comma 1** presso il MIPAAF, per garantire il coordinamento delle azioni tra i diversi livelli di governo (Stato, regioni e province autonome) sulla materia della tutela della biodiversità agraria e alimentare. L'organo viene rinnovato ogni cinque anni, e, per il **comma 2**, è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ed è costituito: da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuate dalle stesse regioni in sede di Conferenza Stato-regioni; da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante degli agricoltori custodi.

Secondo il **comma 3** il Comitato individua gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo; esso raccoglie le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e le trasmette alle istituzioni scientifiche competenti; favorisce lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia; raccoglie ed armonizza le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche locali, coordinando le azioni da realizzare; favorisce il trasferimento delle informazioni agli operatori locali; definisce un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche locali.

Per il **comma 4**, il Comitato subentra nelle funzioni del Comitato permanente per le risorse genetiche, il quale – già istituito con il Piano Nazionale Biodiversità di interesse Agricolo (PNBA) adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009 – viene soppresso. Le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato sono rimesse dal **comma 5** ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

Per il **comma 6**, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto previsto dalla disposizione in esame.

Articolo 9

(Tutela delle varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi)

1. Al comma 4 dell'articolo 45 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare nonché le varietà

dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali».

Il **comma 1** interviene sul Codice della proprietà industriale (articolo 45 del D. Lgs. n. 30/2005) al fine di esplicitare che non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali.

L'articolo 45 del Codice della proprietà industriale già dispone che non possono costituire oggetto di brevetto le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se la modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.

Si rammenta che una parte importante della Convenzione di Rio del 1992 (CBD) sulla biodiversità era dedicata ai problemi relativi all'utilizzazione e allo sfruttamento delle risorse genetiche e quindi al conseguente trasferimento di tecnologia, ai diritti di proprietà individuali e alle conseguenti dispute, contrasti o accordi tra le parti in causa. Successivamente, il cosiddetto Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza è stato firmato dall'Italia il 24 maggio 2000 a Nairobi (Kenia) nel corso della Va Conferenza delle Parti della CBD. Esso, oltre a rappresentare il primo strumento attuativo della Convenzione sulla Diversità Biologica, funge da strumento programmatico anche in funzione di altri accordi internazionali esistenti, accolti favorevolmente dalla Convenzione, come i diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs – *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), gli elaborati della *World International Property Organization* - Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), l'iniziativa internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura presso la Commissione FAO e l'Organizzazione mondiale per il commercio (WTO).

Articolo 10

(Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare)

1. Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo oggetto della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2015, il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della presente legge. L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, definisce, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, le modalità di funzionamento del Fondo e individua le azioni di tutela della biodiversità da sostenere.

Viene istituito dal **comma 1**, a decorrere dall'anno 2015, nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare: è destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito delle disposizioni previste del provvedimento nonché la corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni vigenti. Il fondo opera anche per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione.

Con riferimento all'utilizzo del Fondo per la corresponsione di indennizzi, si osserva che tale previsione sembrerebbe presupporre la sussistenza di un diritto da parte dei soggetti danneggiati per contaminazioni da OGM a ricevere dallo Stato una specifica forma di risarcimento. Nel caso in cui la disposizione dovesse essere così interpretata, le prestazioni a carico del Fondo risulterebbero non comprimibili in ragione delle disponibilità del Fondo medesimo.

Il **comma 2** provvede, per la copertura degli oneri stimati (500.000 euro annui a decorrere dal 2015), mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Le modalità di funzionamento del Fondo sono stabilite, secondo il **comma 3**, con decreto del Ministro delle politiche agricole, che individua altresì le azioni di tutela della biodiversità da sostenere.

Articolo 11

(Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali

di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria».

Il **comma 1** interviene sulla disciplina dell'attività sementiera ed in particolar modo sulla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione (comma 6 dell'articolo 19-*bis* della legge n. 1096/1971).

Attualmente la norma stabilisce che i produttori agricoli, che sono residenti nei luoghi dove le 'varietà da conservazione' iscritte nel relativo Registro Nazionale hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedono al loro recupero e mantenimento, hanno diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, se prodotti nella azienda da essi condotta. Si rammenta che il D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 150 ha disposto (con l'art. 12 comma 1) che "la licenza per la produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri, prevista dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituita dall'autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214."

In sostanza, la novella estende il diritto alla vendita di tali sementi consentendo la vendita diretta e in ambito locale, nonché introduce per gli stessi soggetti il diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

Articolo 12

(Istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. In tale ambito sono altresì previsti appositi itinerari, al fine di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione *in situ*, nell'ambito di aziende agricole ed *ex situ* e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle stesse risorse, compresi i punti di vendita diretta.

Il **comma 1** demanda allo Stato, alle regioni e alle province autonome la realizzazione di periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, prevedendo appositi itinerari per la promozione della conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe e per lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle medesime risorse, compresi i punti di vendita diretta.

A livello europeo già la Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 «Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010», tra l'altro, riconosceva (e) l'interdipendenza tra servizi agroecosistemici quali l'attività paesaggistica e le attività economiche come il turismo.

Nell'allegato 2 al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, poi, al § 5.3 (Comparto frutticolo: Progetti di recupero e caratterizzazione di antichi frutti) si prevede la reintroduzione in coltivazione nel loro ambiente naturale e la valorizzazione della tipicità dei prodotti tradizionali, inserite anche in un giusto contesto eno-gastronomico, oltre ad assolvere ad una funzione di salvaguardia della biodiversità locale e di tutela dell'ambiente, rappresenta un'importante occasione di integrazione al reddito delle aziende agricole ed agrituristiche (5.3.1, b).

Articolo 13

(Comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare)

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4, nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare.

2. Ai fini della presente legge, sono definiti «comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare» gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.

3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:

a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche locali;

b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;

c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;

d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione;

e) la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumenti di valorizzazione delle varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse o degradate e dei terreni agricoli inutilizzati.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome, per il **comma 1**, possono promuovere - anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti - l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare: esse sono da intendersi (ai sensi del **comma 2**) come gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di

ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.

In ordine alla finalità di sensibilizzazione delle popolazioni, va ricordato che gli alimenti considerati nelle filiere di frutticoltura, olivicoltura, orticoltura e colture erbacee da pieno campo, il consumo di cereali, legumi, ortaggi, frutta fresca e secca, olio vergine di oliva, prodotti della pesca, e come bevande alcoliche il vino, rappresentano la colonna portante del regime alimentare noto come “Dieta Mediterranea”, e generalmente adottato, sebbene con numerose varianti, nei paesi che si affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo e fra questi l’Italia. L’idonea combinazione, qualitativa e quantitativa, di questi alimenti permette di prevenire l’inadeguatezze nutrizionali per eccesso e per difetto e fornisce nutrienti e componenti alimentari dotati di elevati effetti protettivi, grazie alla loro proprietà antiossidante, nei riguardi delle malattie cronic-degenerative¹.

Oggetto degli accordi - secondo il **comma 3** - possono essere: lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche locali; la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali; lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti; lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione; la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumenti di valorizzazione delle varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse o degradate e dei terreni agricoli inutilizzati.

¹ Antonino De Lorenzo, Istituto Nazionale per la Dieta Mediterranea e la Nutrigenomica-I.N.D.I.M., Università di Roma Tor Vergata. Gli alimenti di origine vegetale sono quindi tra i componenti fondamentali della *Dieta mediterranea*, riconosciuta scientificamente come modello alimentare e di stile di vita ottimale: le Commissioni parlamentari Nona del Senato e Tredicesima della Camera, nella XVI legislatura, vi si sono soffermati nel corso di un'indagine conoscitiva svolta congiuntamente; nel suo ambito, il 24 febbraio 2010 è stato ascoltato il professor Jeremiah Stamler, indiscussa autorità in materia. Il compendio della ricerca - da lui efficacemente offerto in quella sede - conferma che il consumo prevalente di alimenti vegetali combinato con uno stile di vita attivo è fondamentale per il benessere globale e la prevenzione di obesità e malattie cronic-degenerative.

In ordine alla filiera corta, va ricordato che sulla produzione agricola "a chilometri zero" si è sviluppato un contenzioso costituzionale tra Stato e regione, in due casi terminati con la soccombenza delle regioni interessate.

Con la sentenza n. 209 del 2013, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 (*Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero*), ove si stabiliva che l'utilizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale costituisse titolo preferenziale per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva. Nell'occasione, la Corte ha rilevato come la legge regionale dianzi citata fosse volta – stando al relativo titolo – «ad orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero». A fronte della genericità della definizione contenuta nell'art. 1, comma 1, della medesima legge – definizione che aveva riguardo alla sola natura del prodotto, e non già alla distanza tra luogo di produzione e luogo di consumo – il riferimento ai prodotti «a chilometri zero» rimaneva, peraltro, privo di una concreta valenza selettiva, distinta e ulteriore rispetto a quella insita nel predicato «di origine regionale». In questa prospettiva, la norma censurata veniva, dunque, ad imporre all'amministrazione appaltante un criterio di scelta del contraente chiaramente idoneo ad alterare la concorrenza, incentivando gli imprenditori ad impiegare prodotti provenienti da una certa area territoriale (quella lucana) a discapito di prodotti con caratteristiche similari, ancorché provenienti da aree poste a distanza uguale o minore dal luogo di consumo (come poteva avvenire, in specie, ove il consumo avvenisse in zone limitrofe ad altre Regioni).

Con la sentenza n. 292 del 2013, poi, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43 - recante «*Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità*» - nella parte in cui include tra i prodotti (la cui utilizzazione garantisce priorità nell'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici) anche i prodotti trasportati all'interno del territorio regionale, a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto. Con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., la questione è stata ritenuta fondata: l'art. 4, comma 5, della legge regionale censurata prevedeva infatti che, nei bandi per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva gli enti pubblici dovessero «garantire priorità» ai soggetti che utilizzassero, in una determinata misura percentuale, prodotti agroalimentari «da filiera corta», «di qualità» e «a chilometro zero». Nell'ambito di tale ultima categoria erano ricompresi – in forza della definizione offerta dall'art. 3, comma 1, lettera c), della medesima legge – sia i beni per il cui trasporto dal luogo di produzione a quello di consumo si producono meno di venticinque chilogrammi di anidride carbonica equivalente per tonnellata, sia, «e comunque», «i beni trasportati all'interno del territorio regionale». In sintesi, gli utilizzatori di prodotti di origine pugliese avrebbero fruito di un trattamento preferenziale nell'aggiudicazione degli appalti in questione, indipendentemente dal livello di emissione di gas nocivi che il loro trasporto comportava. Anche in tal caso l'alterazione della concorrenza viene in rilievo come ragione di contrasto della normativa regionale impugnata con il diritto dell'Unione europea e, dunque, di violazione del precetto di cui al primo comma

dell'art. 117 Cost.. A differenza della «priorità» accordata ai soggetti che utilizzano beni il cui trasporto determina una ridotta quantità di emissioni nocive – «priorità» giustificata dai benefici che la limitazione di tali emissioni reca in termini di tutela dell'ambiente – la «priorità» riconosciuta a coloro che si avvalgono di prodotti trasportati esclusivamente all'interno del territorio regionale, indipendentemente dal livello delle emissioni, costituisce una misura ad effetto equivalente vietata dall'art. 34 del TFUE – che ricomprende ogni normativa commerciale che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari – e non giustificata ai sensi dell'art. 36 del medesimo Trattato².

È in proposito interessante che la difesa della Regione - secondo cui le merci di provenienza locale non esaurirebbero il fabbisogno della ristorazione collettiva, la quale dovrebbe comunque attingere anche ad altri prodotti agroalimentari con diversa provenienza - sia stata confutata dalla sentenza n. 292: per essa "è dirimente infatti il rilievo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un provvedimento nazionale non si sottrae al divieto di cui agli artt. 34 e 35 del TFUE per il solo fatto che l'ostacolo è di scarsa importanza e che esistono altre possibilità di scambio del prodotto importato (sentenza 14 marzo 1985, C-269/83, Commissione contro Francia; sentenza 5 giugno 1986, C-103/84, Commissione contro Italia). Inoltre, un provvedimento nazionale può costituire una misura ad effetto equivalente anche se è applicabile ad un'area limitata del territorio nazionale (sentenza 3 dicembre 1998, C-67/97, Bluhme)".

² L'art. 36 del TFUE lascia impregiudicate le restrizioni alle importazioni giustificate da motivi di «tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali», cui la salvaguardia dell'ambiente è strettamente connessa. Nel caso in esame, tuttavia, il mero riferimento al trasporto all'interno della Regione e, dunque, alla provenienza locale dei prodotti agricoli, a prescindere dalla quantità di emissioni prodotte, non soddisfa nessuna delle esigenze oggetto del regime derogatorio, ma si risolve in un incentivo per gli imprenditori ad impiegare determinati beni solo perché provenienti da una certa area territoriale, così da poter vantare l'anzidetto titolo preferenziale. A differenza dell'impiego dei prodotti pugliesi, infatti, l'utilizzo di quelli trasportati da altre località, ancorché con un pari o minore livello di emissioni nocive – e, dunque, con un equivalente o inferiore impatto ambientale – non conferisce analogo titolo preferenziale nell'aggiudicazione degli appalti dei servizi di ristorazione collettiva e subisce, di conseguenza, degli effetti discriminatori.

Articolo 14

(Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità agraria e alimentare)

1. La Repubblica riconosce il giorno 22 maggio quale Giornata nazionale della biodiversità agraria e alimentare. Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

2. In occasione della Giornata nazionale della biodiversità agraria e alimentare sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali della biodiversità agricola e alle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente.

Al **comma 1** è prevista l'istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare nel giorno 22 maggio di ogni anno. In tale giornata, in cui non vi è riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici o di attività scolastiche.

L'International Day for Biological Diversity (o *World Biodiversity Day*) è stato proclamato nel 2000 dal competente comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, per celebrare il *Rio Earth Summit* nel quale la Convenzione mondiale sulla biodiversità fu adottata (la Conferenza iniziò il 3 giugno 1992, ma la parafatura della convenzione la precedette di undici giorni). Fino al 2000 la celebrazione era stata fissata al 29 dicembre, data di entrata in vigore della convenzione stessa. Si ricordi che, in occasione degli scorsi anniversari, si sono avute occasioni pubbliche importanti, come l'approvazione della risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 «Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010» e la diffusione dello studio del 22 maggio 2007 dalla Commissione Europea da cui emerse che un mammifero europeo su sei è a rischio di estinzione³.

Per il **comma 2**, in particolare, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri, seminari nelle scuole di ogni ordine e grado; le iniziative sono dedicate ai valori universali della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e conservazione del patrimonio esistente.

³ Le principali minacce per i mammiferi europei sarebbero la perdita di “*habitat*”, l'inquinamento e lo sfruttamento intensivo. Negli ultimi decenni in Europa, 39 delle 293 specie mammifere stimate, 29 delle 833 specie di uccelli stimate, 14 delle 116 specie di rettili stimate, 16 specie di anfibi, 64 di pesci di acqua dolce, 174 di molluschi, 164 specie di altri invertebrati e 53 specie di piante sono classificate in pericolo.

Articolo 15 *(Iniziativa presso le scuole)*

1. Al fine di sensibilizzare i giovani sull'importanza della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente, le regioni, nella predisposizione delle misure attuative dei programmi di sviluppo rurale, possono promuovere progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni e iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.

Il **comma 1** è volto a conseguire il fine di sensibilizzare i giovani sull'importanza della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente, le regioni, nella predisposizione delle misure attuative dei programmi di sviluppo rurale, possono promuovere progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni e iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.

La preparazione dei programmi di sviluppo rurale (PSR) nazionali e regionali è un processo in più fasi che coinvolge attori diversi. I PSR devono riflettere gli obiettivi strategici stabiliti a livello nazionale e delineati negli accordi di partenariato (AP). Questi, a loro volta, si basano sul quadro strategico comune (QSC), che coordina l'intervento dei Fondi strutturali e di investimento a livello europeo. Attualmente, anche nell'ambito della Rete Rurale Nazionale vengono realizzati incontri di orientamento al lavoro nel settore rurale, presso scuole e università, e vengono organizzati *stage* formativi per studenti, diplomati o neolaureati presso i principali enti che si occupano di sviluppo rurale, come le Regioni.

Articolo 16

(Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare)

1. Il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare e sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.

2. Il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.

Al **comma 1** viene stabilito che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (predisposto ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 454/1999) debba prevedere interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.

Il CRA è ente di diritto pubblico, istituito dal D.Lgs. 454/1999 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura), posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria. Il Consiglio predispone un piano triennale di attività con cui determina obiettivi e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo. Si rammenta che la legge di stabilità del 2015 dispone l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la nuova denominazione (introdotta dalla Camera dei deputati) di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e di sperimentazione. Il nuovo ente subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti; si demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) l'individuazione delle risorse umane strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite al nuovo ente e si contempla anche la nomina di un commissario straordinario dell'ente.

Per il **comma 2** il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.

Articolo 17
(Disposizioni attuative)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 3 e individua le modalità tecniche di attuazione della Rete nazionale di cui all'articolo 4 nonché i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche locali in conformità a quanto disposto dalle linee guida nazionali di cui all'articolo 7.

Il **comma 1** di fatto rinvia l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 3, 4 e 7 ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento; si prevede che con tale decreto, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il Comitato per la biodiversità, vengano definite le modalità attuative dell'Anagrafe e della Rete nazionale e vengano individuato i centri di referenza specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche locali.

Articolo 18 *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5, pari complessivamente a 440.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, 5 e 10, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 1** la clausola di copertura finanziaria per il solo 2015 - nella misura di 440.000 euro, tratte dalle risorse relative al finanziamento delle attività di attuazione nazionale del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 101 del 2004 - si limita ad indicare l'ammontare complessivo delle spese derivanti dagli articoli 3 e 5, che prevedono l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rispettivamente dell'anagrafe nazionale e del portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare, ma non indica distintamente la quota degli oneri relativi ai singoli interventi sopra citati.

Il **comma 2** reca invece una clausola di invarianza per le risorse con cui le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione della legge, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, 5 e 10, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>187</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> Profili di competenza della 4 ^a Commissione - <i>Edizione provvisoria</i>
<u>188</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> - Profili di competenza della 3a Commissione - Edizione provvisoria
<u>189</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678 "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE"
<u>190</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1733 "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto" <i>Ed. provvisoria</i>
<u>191</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1641 "Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici"
<u>192</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 134 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti"
<u>193</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 135 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati"
<u>194/I</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1687 "Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti" Vol. I - Sintesi e schede
<u>194/II</u>	Testo a fronte	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1687 "Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti" Vol. II - Le novelle
<u>195</u>	Dossier	Le disposizioni dell'A.S. n. 1687 rilevanti per la Commissione giustizia ai fini dell'esame del T.U. degli AA.SS. nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851 e 868

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".